

**Circolare della Commissione federale delle banche:
Appalto di campi di attività
(Outsourcing)
del 26 agosto 1999 (*ultima modifica: 29 giugno 2005*)**

Indice

1. Scopo	Nm. 1
2. Definizione	Nm. 2-3
3. Campo di applicazione	Nm. 4-12
3.1. Campo di applicazione materiale	Nm. 4
3.2. Campo di applicazione territoriale	Nm. 5
3.3. Applicazione parziale della circolare	Nm. 6-12
4. Ammissibilità	Nm. 13-18
5. Condizioni	Nm. 19-53
Principio 1: Determinazione del campo di attività da appaltare	Nm. 19-20
Principio 2: Scelta, istruzione e controllo del prestatore di servizi	Nm. 21-25
Principio 3: Responsabilità	Nm. 26-27
Principio 4: Sicurezza	Nm. 28-33
Principio 5: Segreto degli affari, segreto professionale e bancario, protezione dei dati	Nm. 34-36
Principio 6: Informazioni al cliente	Nm. 37-39
Principio 7: Revisione e sorveglianza	Nm. 40-47
Principio 8: Appalto all'estero	Nm. 48-50
Principio 9: Contratto	Nm. 51-53
6. Rendiconto degli organi di revisione	Nm. 54
7. Eccezioni	Nm. 55
8. Disposizioni transitorie	Nm. 56
9. Entrata in vigore	Nm. 57-59

Appendice:

- Appendice 1: Outsourcing

1. Scopo

La presente circolare definisce le condizioni alle quali le soluzioni di outsourcing soddisfanno le esigenze di un'organizzazione adeguata, del segreto bancario e della protezione dei dati. 1

2. Definizione

Si ha Outsourcing (appalto di campi di attività) ai sensi della presente circolare quando un'impresa incarica un'altra impresa (prestatore di servizi) di assicurare, in modo indipendente e durevole, una prestazione di servizio essenziale per l'attività dell'azienda. Ai sensi di questa circolare sono "essenziali" le prestazioni di servizio che possono in particolare avere un effetto sulla determinazione, la limitazione e il controllo dei rischi di mercato, di credito, di perdita, di quelli legati all'esecuzione di transazioni e alla mancanza di liquidità, così come dei rischi operativi, giuridici e di reputazione. Nell'appendice figurano degli esempi di appalti di attività che sono assoggettati alla presente circolare e di altri che non vi soggiacciono. 2

La definizione di outsourcing comprende da una parte la delega di servizi che finora sono stati svolti dall'impresa stessa, dall'altra le prestazioni di servizi che un prestatore di servizi svolge per l'impresa e che quest'ultima non ha mai erogato. 3

3. Campo di applicazione

3.1. Campo di applicazione materiale

La presente circolare è applicabile a banche e commercianti di valori mobiliari organizzati secondo il diritto svizzero, come pure alle succursali svizzere di banche e commercianti di valori mobiliari esteri. Le banche e commercianti di valori mobiliari sono denominati in seguito "imprese". 4

La circolare è applicabile anche alle società facenti parte di un gruppo che secondo le esigenze in materia di fondi propri di cui agli art. 13a OBCR (RS 952.02) e art. 29 OBVM (RS 954.11) hanno un obbligo di consolidamento. Fanno eccezione le società immobiliari. 4a

3.2. Campo di applicazione territoriale

Le imprese organizzate secondo il diritto svizzero devono assicurare che le proprie succursali e le società estere dello stesso gruppo, soggette all'obbligo di consolidamento, rispettino i principi enunciati nella presente circolare, 5

- nella misura in cui la grandezza e l'importanza dell'appalto non siano così irrilevanti da non avere alcun effetto sui rischi giusta il numero marginale 2,
- nella misura in cui non esiste una regolamentazione estera.

3.3. Applicazione parziale della circolare

I principi 1-4, 7 e 9, enunciati al capitolo 5, non sono applicabili agli appalti praticati: 6

- da succursali di imprese estere presso la sede principale (o viceversa) o presso altre succursali, 7
- all'interno di un gruppo o di un'organizzazione centrale di imprese, o 8
- presso prestatori di servizi organizzati secondo il diritto svizzero, create in comune da un gruppo di imprese il cui scopo sociale consiste esclusivamente di fornire dei servizi a queste imprese. 9

Nei casi citati ai numeri marginali 7 – 9 l'eccezione si applica tuttavia soltanto se i prestatori di servizi

- fanno esaminare le attività che le imprese appaltano da una società di audit riconosciuta dalla Commissione federale delle banche e 10
- s'impegnano a rendere accessibile ai loro organi di revisione, alle imprese che appaltano loro delle attività come pure agli organi di revisione interni ed esterni di queste ultime e alla Commissione federale delle banche tutte le informazioni richieste, e si obbligano a mettere a disposizione, su richiesta della Commissione federale delle banche e degli organi di revisione interni ed esterni di queste imprese, il rapporto di audit. 11

La Commissione federale delle banche può vietare a un'impresa di trasferire delle attività a un prestatore di servizi, se questo non rispetta le condizioni di cui ai numeri marginali 10 e 11 della presente circolare. 12

4. Ammissibilità

Di principio, l'appalto di qualsiasi campo d'attività è possibile senza l'autorizzazione da parte della Commissione federale delle banche. Questo presuppone tuttavia che la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), conformemente ai numeri marginali 30 segg., e le condizioni di cui al punto seguente per un outsourcing sicuro siano rispettate e, nel caso di un outsourcing all'estero, vengano prodotti i documenti richiesti. 13

Se l'impresa non è in grado di adempiere queste esigenze, è tenuta ad inoltrare alla Commissione federale delle banche una richiesta motivata di dispensa, prima di concedere l'appalto. 14

Se l'approvazione da parte della Commissione federale delle banche relativa all'appalto di un determinato campo d'attività è richiesta da un'altra circolare (ad esempio la Circ.-CFB 95/1 "Revisione interna", numeri marginali 7 e 8), tali prescrizioni prevalgono sulla presente circolare. 15

L'alta direzione, la sorveglianza ed il controllo da parte del consiglio d'amministrazione, come pure i compiti centrali di conduzione della direzione operativa non possono essere appaltati. Rimangono riservate le istruzioni generali e le decisioni relative alla vigilanza del gruppo, fintanto che un'impresa fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di autorità di vigilanza (art. 7 cpv. 4 OBCR). Non possono neppure essere appaltate le decisioni relative all'avvio ed all'interruzione di relazioni di affari. 16

Le attività possono essere appaltate sia ad una società appartenente allo stesso gruppo sia ad un'entità indipendente a livello giuridico ed economico. In entrambi i casi il prestatore di servizi può essere anche una banca o un commerciante di valori mobiliari o una società proveniente da un altro campo di attività. 17

Le seguenti condizioni per un outsourcing sicuro si applicano indipendentemente dall'origine del prestatore di servizi, dal suo statuto giuridico ed economico. 18

5. Condizioni

Principio 1: Determinazione del campo di attività da appaltare

Il campo d'attività da appaltare deve essere definito. 19

Le esigenze che il prestatore di servizi deve soddisfare sono fissate e documentate negli obiettivi perseguiti per mezzo dell'appalto. Deve essere possibile misurare o valutare la prestazione del prestatore di servizi mediante l'ausilio di criteri qualitativi e quantitativi predefiniti. 20

Principio 2: Scelta, istruzione e controllo del prestatore di servizi

L'impresa deve scegliere, istruire e controllare il prestatore di servizi con diligenza. 21

Con l'accordo scritto dell'impresa, il prestatore di servizi può coinvolgere dei sub-delegati, a condizione che i principi della presente circolare siano rispettati. 21a

I criteri e fattori determinanti per la scelta del prestatore di servizi e la collaborazione con lo stesso devono essere fissati prima della stipulazione del contratto. La scelta del prestatore di servizi deve avvenire dopo l'esame delle sue capacità professionali come pure delle sue risorse umane e finanziarie. Il prestatore di servizi deve fornire le garanzie di un'attività di outsourcing sicura e durevole. 22

Le competenze dell'impresa e del prestatore di servizi devono essere determinate e delimitate con precisione. Le interfacce, le competenze e le relative questioni di responsabilità sono oggetto di una regolamentazione contrattuale. 23

Il sistema di controllo interno dell'impresa deve estendersi anche al campo di attività appaltato. L'impresa designa all'interno una persona incaricata della sorveglianza e del controllo del prestatore di servizi. Le attività di quest'ultimo devono essere sorvegliate e valutate di continuo, di modo che eventuali misure necessarie possano essere prese immediatamente. 24

L'impresa deve riservarsi contrattualmente il diritto di fare delle ispezioni, di dare delle istruzioni e di effettuare dei controlli presso il prestatore di servizi. 25

Principio 3: Responsabilità

L'impresa continua ad assumersi, nei confronti dell'autorità di vigilanza, la responsabilità relativa al campo di attività appaltato. 26

L'impresa rimane responsabile, nei confronti dell'autorità di vigilanza, anche per i campi d'attività appaltati, come se li svolgesse in proprio. 27

Principio 4: Sicurezza

L'impresa e il prestatore di servizi fissano le condizioni da rispettare in materia di sicurezza ed elaborano un dispositivo di sicurezza. 28

L'impresa e il prestatore di servizi devono definire le condizioni che il prestatore deve adempire in materia di sicurezza. Le condizioni devono figurare a contratto e il loro rispetto va sorvegliato. L'impresa e il prestatore di servizi elaborano un dispositivo di sicurezza che permetta la continuazione del funzionamento del campo di attività appaltato, qualora il prestatore di servizi fosse impossibilitato a fornire la sua prestazione. La direzione operativa regolare deve essere assicurata in ogni momento. 29

Nell'elaborazione e l'applicazione del dispositivo di sicurezza l'impresa deve osservare le stesse regole di diligenza che dovrebbe rispettare nel caso in cui non procedesse all'appalto. Il dispositivo di sicurezza deve tener conto di tutti i casi d'emergenza prevedibili. 29a

I dati dei clienti devono essere protetti contro ogni eventuale trattamento illecito tramite adeguate misure tecniche ed organizzative. 30

L'impresa ed il prestatore di servizi assicurano la confidenzialità, la disponibilità e l'esattezza dei dati al fine di garantire adeguatamente la loro protezione. Proteggono in particolare i sistemi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, gli errori tecnici, la falsificazione, il furto o l'utilizzo illegittimo così come contro la modifica, la copiatura, l'accesso od altri trattamenti illeciti. 31

Le misure tecniche ed organizzative tengono conto dei seguenti criteri: 32

- scopo dell'elaborazione dei dati,
- natura ed estensione dell'elaborazione dei dati,
- valutazione dei potenziali rischi per i clienti interessati e

- stato attuale della tecnica.

Queste misure devono essere verificate periodicamente. Laddove l'elaborazione dei dati riguardanti i clienti è automatizzata, il prestatore di servizi prende le misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare in particolare il controllo dell'accesso ai locali utilizzati, dei supporti dati, del loro trasporto, della loro divulgazione, della loro registrazione, del loro utilizzo, del loro inserimento nel sistema e dell'accesso diretto a questi dati (vedi art. 7 LPD e art. 8-9 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; OLPD; RS 235.11). 33

Principio 5: Segreto degli affari, segreto professionale e bancario, protezione dei dati

Un prestatore di servizi svizzero deve essere soggetto al segreto degli affari dell'impresa e, nella misura in cui viene a conoscenza dei dati dei clienti, al segreto professionale o bancario dell'impresa che appalta le proprie attività. Il prestatore di servizi deve impegnarsi esplicitamente a garantire la confidenzialità richiesta. 34

Nel caso di appalto di attività all'estero, deve essere garantito, per mezzo di adeguate misure tecniche ed organizzative, il rispetto del segreto bancario e della protezione dei dati conformemente al diritto svizzero. 35

Qualora il prestatore di servizi offra le proprie prestazioni a diverse imprese, egli assicura, per mezzo di adeguate misure tecniche, organizzative e personali, che la confidenzialità dei dati sia garantita, non solo nei confronti di terzi, ma anche nei confronti delle diverse imprese che gli hanno appaltato delle attività. 36

Principio 6: Informazioni al cliente

I clienti devono essere informati del trasferimento dei loro dati ad un prestatore di servizi in seguito ad un appalto. 37

I clienti devono essere informati del trasferimento dei loro dati prima che i dati che li riguardano siano trasmessi al prestatore di servizi. L'informazione può avvenire in forma generale, per es. può figurare nelle Condizioni Generali, nei regolamenti di deposito, in estratti conto, in opuscoli informativi o può essere comunicata sotto forma di lettera. L'informazione deve contenere delle indicazioni dettagliate sui campi di attività che fanno parte dell'appalto. 38

I clienti devono essere dettagliatamente informati, tramite invio speciale, e devono essere avvisati delle misure di sicurezza prese, prima che, nell'ambito di un appalto, i loro dati siano trasferiti all'estero (vedi principio 8). In questo caso al cliente deve essere offerta la possibilità di disdire i rapporti contrattuali entro un congruo termine e senza subire svantaggi. Tale particolare obbligo d'informazione decade qualora i dati trasferiti all'estero non permettano di dedurre l'identità del cliente. 39

Principio 7: Revisione e sorveglianza

L'impresa che opera l'appalto, i suoi organi di revisione interni ed esterni come pure la Commissione federale delle banche devono aver accesso, in ogni momento e senza impedimenti, all'ambito d'attività appaltato. Devono inoltre essere in grado di esaminarlo integralmente. 40

Le attività di controllo possono essere delegate all'ufficio di revisione esterno del prestatore di servizi, nella misura in cui questi dispone delle competenze professionali necessarie per svolgere tale verifica. La delega della verifica all'ufficio di revisione esterno del prestatore di servizi può essere effettuata senza l'autorizzazione della Commissione federale delle banche. 41

L'organo di revisione interno e quello esterno dell'impresa devono essere in grado di esaminare se il prestatore di servizi rispetta le disposizioni della legge sulle banche e della legge sulle borse e sul commercio di valori mobiliari. Il contratto deve prevedere per questi organi il diritto di ispezione e di verifica integrali, in ogni momento e senza impedimenti, affinché essi possano svolgere la propria attività di controllo. Nell'ambito del diritto di visione e di verifica vanno comunque osservate le disposizioni di cui al numero marginale 36. 42

- L'organo di revisione interno e quello esterno dell'impresa devono aver accesso a tutti i documenti, supporti dati e sistemi utilizzati dal prestatore di servizi, nella misura in cui concernono il campo di attività appaltato. 43
- Possono in modo particolare far riferimento all'attività degli organi di revisione del prestatore di servizi, allorché questi è organizzato secondo il diritto svizzero e rispetta i presupposti di cui ai numeri marginali 10 e 11. 44
- L'organo di revisione interno e quello esterno dell'impresa devono coordinare la loro attività di verifica con l'ufficio di revisione del prestatore di servizi. 45
- L'outsourcing di un campo di attività non deve pregiudicare l'attività di regolamentazione e di sorveglianza della Commissione federale delle banche, in particolare nel caso di outsourcing all'estero o di appalto di campi d'attività da parte di una società estera del gruppo. 46
- Un prestatore di servizi che non sottostà alla sorveglianza della Commissione federale delle banche deve impegnarsi per contratto verso l'impresa a fornire alla Commissione federale delle banche tutte le informazioni e i documenti relativi al campo di attività appaltato, di cui la stessa Commissione necessita per svolgere la propria attività di sorveglianza. Nel caso in cui i compiti di controllo sono delegati alla società di revisione del prestatore di servizi, il suo rapporto deve, su richiesta, essere messo a disposizione della Commissione federale delle banche e dell'ufficio di revisione interno ed esterno dell'impresa che ha appaltato i campi di attività. 47

Principio 8: Appalto all'estero

- Gli appalti all'estero sono permessi unicamente se esiste la prova esplicita che la possibilità d'ispezione è garantita da parte dello Stato in cui sono appaltati i campi d'attività..** 48
- In vista di un appalto all'estero l'impresa deve essere in grado di dimostrare che essa stessa, il proprio organo di revisione esterno e la Commissione federale delle banche possono esercitare i loro diritti di verifica senza ostacoli giuridici. 49
- Questa prova può essere in particolare fornita attraverso un parere legale o un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza competente. L'organo di revisione esterno esamina le prove prima dell'appalto. 50

Principio 9: Contratto

- Tra l'impresa e il prestatore di servizi deve essere stipulato un contratto chiaro ed in forma scritta.** 51
- Ogni outsourcing deve essere basata su un contratto scritto che prenda almeno in considerazione l'insieme delle condizioni enunciate nella presente circolare. 52
- L'impresa deve definire una procedura interna di autorizzazione per i progetti di outsourcing, così come le competenze per la conclusione di contratti in materia. 53

6. Rendiconto degli organi di revisione

- Le società di audit verificano il rispetto delle condizioni della presente circolare secondo le disposizioni della Circ.-CFB 05/1 "Audit", e riportano il risultato delle loro attività di audit nel rapporto di audit (Circ.-CFB 05/2 "Rapporto di audit"). 54

7. Eccezioni

- In casi particolari, la Commissione federale delle banche può imporre altre condizioni ad un'azienda e/o dispensarla totalmente o parzialmente dal rispetto della presente circolare. 55

8. Disposizioni transitorie

Gli appalti esistenti devono essere adattati alle prescrizioni della presente circolare entro due anni dalla sua entrata in vigore. L'informazione ai clienti ai sensi del numero marginale 38 può avvenire anche più tardi, in occasione della prossima revisione delle condizioni generali. **56**

9. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° novembre 1999 **57**

Entrata in vigore delle modifiche del 22 agosto 2002 (nm. 1, 2, 4a, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 21a, 29a, 34, 35, 38, 39, 41, 46, 56 e appendice): 1° novembre 2002. **58**

Entrata in vigore delle modifiche del 29 giugno 2005 (nm. 54): 1° gennaio 2006 **59**

Appendice:

Appendice 1: Outsourcing

Basi legali:

- LBCR: art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 23bis cpv. 1
- OBCR: art. 9 cpv. 2
- LBVM: art. 10 cpv. 2 lett. a, art. 35 cpv. 1
- OBVM: art. 26 cpv. 2 e 3
- LPD: art. 6-7, art. 12-14
- OLPD: art. 8 segg.